

in funzione della superficie a coltivazioni foraggere venduta o affittata secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

5. Il produttore in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 ed al quale è attribuito un quantitativo specifico di riferimento alle condizioni fissate ai paragrafi 2, 3 e 4 non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi prodotti anteriormente al sesto periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo specifico provvisorio.

6. I quantitativi specifici di riferimento attribuiti a titolo del presente articolo non possono essere oggetto di alcun programma di abbandono della produzione lattiera fino al termine del regime del prelievo supplementare.

2) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, per i due primi periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare in ogni Stato membro, l'importo dei prelievi dovuti alla Comunità è limitato al quantitativo che supera il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e/o il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento. »

3) All'articolo 12, lettera c) è aggiunto il comma seguente :

« Per l'applicazione dell'articolo 3 bis, si considera produttore il conduttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio geografico della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- (¹) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.
 (²) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45.
 (³) GU n. L 13 del 15. 1. 1983, pag. 5. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA